

Prot. n. _____

Roma _____

Comune di Montalto di Castro
Ufficio Demanio Marittimo
comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it

Comune di Tarquinia
Ufficio Demanio Marittimo
pec@pec.comune.tarquinia.vt.it

Comune di Civitavecchia
Ufficio Demanio Marittimo
comune.civitavecchia@legalmail.it

Comune di Santa Marinella Ufficio
Demanio Marittimo
protocollosantamarinella@postecert.it

Comune di Cerveteri
Ufficio Demanio Marittimo
comunecerveteri@pec.it

Comune di Ladispoli
Ufficio Demanio Marittimo
comuneladispoli@certificazioneposta.it

Comune di Fiumicino
Ufficio Demanio Marittimo
protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it

Roma Capitale – Municipio X
Ufficio Demanio Marittimo
protocollo.municipioroma10@pec.comune.roma.it

Comune di Pomezia
Ufficio Demanio Marittimo
protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it

Comune di Ardea
Ufficio Demanio Marittimo
uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it

Comune di Anzio

Ufficio Demanio Marittimo
protocollo.comuneanzio@pec.it

Comune di Nettuno

Ufficio Demanio Marittimo
protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it

Comune di Latina

Ufficio Demanio Marittimo
servizio.patrimonio@pec.comune.latina.it

Comune di Sabaudia

Settore Ambiente e Demanio
comunesabaudia@legalmail.it

Comune di San Felice Circeo

Ufficio Demanio Marittimo
info@pec.comune.sanfelicecirceo.lt.it

Comune di Terracina

Ufficio Demanio Marittimo
posta@pec.comune.terracina.lt.it

Comune di Fondi

Ufficio Demanio Marittimo
comune.fondi@pecaziendale.it

Comune di Sperlonga

Ufficio Demanio Marittimo
protocollo@pec.comune.sperlonga.lt.it

Comune di Gaeta

Ufficio Demanio Marittimo
comunedigaeta@pec.gede.it

Comune di Formia

Ufficio Demanio Marittimo
protocollo@pec.cittadiformia.it

Comune di Minturno

Ufficio Demanio Marittimo
minturno@legalmail.it

Comune di Ponza

Ufficio Demanio Marittimo
ufficiosegreteriaponza@pec.it
demanio@comune.ponza.lt.it

Comune di Ventotene

Ufficio Demanio Marittimo

protocollo@pec.comune.ventotene.lt.it
area6@pec.comune.ventotene.lt.it

e p. c.

Agenzia del Demanio

Direzione Regionale Lazio
dre_lazio@pce.agenziademanio.it

Agenzia del Demanio

Direzione Regionale Roma Capitale
dr_romacapitale@pce.agenziademanio.it

Direzione Marittima

Capitaneria di Porto di Civitavecchia
Sezione Demanio
cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it

Capitaneria di Porto

Roma-Fiumicino
cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it

Capitaneria di Porto

di Gaeta
cp-gaeta@pec.mit.gov.it

**Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili**

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione Generale per la Vigilanza
sulle Autorità di Sistema Portuale
il Trasporto Marittimo e per Vie
d'Acqua Interne
dg-tm@pec.mit.gov.it

**Oggetto: Stagione balneare 2022 – Gestione Spiagge libere e Spiagge libere con servizi
- NOTA INFORMATIVA.**

Si forniscono di seguito alcune indicazioni per la corrente STAGIONE BALNEARE 2022, relative alla gestione delle spiagge libere e delle spiagge libere con servizi.

Premessa

Come noto **la stagione balneare ha inizio il 1° maggio e si conclude il 30 settembre**, in conformità a quanto stabilito con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00059 del 26.04.2022, relativo alla individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio. Oltre la data del 30 settembre 2022, non essendo assicurato il monitoraggio della balneabilità delle acque, sugli arenili potranno svolgersi esclusivamente attività elioterapiche.

In relazione all'andamento epidemiologico ed alla riduzione del rischio di contagio da SARS-Cov-2 – in merito alla quale si era ritenuto necessario, nelle scorse stagioni balneari 2020 e 2021, fornire indicazioni precise ai Comuni del litorale laziale e isolani, mediante dettagliate note esplicative - poiché risulta superata, al momento, la fase emergenziale, si ritiene sufficiente richiamare le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” adottate con Ordinanza del Ministero della Salute del 1° aprile 2022.

1. Divieto di attività commerciali sul pubblico Demanio Marittimo.

Ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione e degli art. 6 e 19 del Regolamento di attuazione per la navigazione marittima, nessuna occupazione del pubblico demanio marittimo può essere autorizzata per uso esclusivo e privato, se non mediante il rilascio di formale concessione. Quindi, qualsiasi attività commerciale svolta sul demanio marittimo di pubblica fruizione, deve essere regolamentata necessariamente da un titolo concessorio; ciò in quanto non è possibile sottrarre all'uso pubblico alcuna porzione di demanio marittimo, seppur minima, se non mediante la procedura indicata nei citati art. 6 e 19 del Reg. Att. Cod. Nav.

Nel rispetto di tali norme di carattere generale, i Comuni potranno, comunque, valutare la possibilità di consentire l'esercizio di attività commerciali, anche attraverso convenzioni sottoscritte con soggetti, che da proprietà privata o da suolo comunale/demaniale (non marittimo), possano offrire sia servizi che agevolano una permanenza distanziata ed in sicurezza ai fruitori degli arenili liberi, sia servizi di altro genere, sempre che lo svolgimento delle attività commerciali (es.: affitto sdraio e ombrelloni, somministrazione alimenti e bevande etc.) non insista direttamente sul demanio marittimo. (art. 36 Cod. Nav.).

Si evidenzia ancora una volta che, ai fini dell'organizzazione delle spiagge libere, qualsiasi istanza che pervenga ai comuni da parte di privati che manifestino il proprio interesse a supportare l'ente locale anche in convenzione, deve seguire le regole dell'evidenza pubblica sulla base della normativa vigente. I comuni valuteranno caso per caso, se sussistano gli estremi per ridurre i termini delle procedure (c.d. “Semplificazione amministrativa”).

2. Divieto di preposizionamento di attrezzature balneari e libera fruizione degli arenili.

Si ribadiscono i seguenti indirizzi fondamentali:

- il divieto di preposizionamento delle attrezzature sulle spiagge libere, anche su quelle in convenzione;
- l'organizzazione dei servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione degli arenili (art. 5 comma 8 e art. 6 comma 2 del Reg. Reg. 19/2016).

A tale proposito si ritiene necessario sottolineare che precise raccomandazioni sono state già fornite lo scorso anno, anche alla luce della circostanza che durante le stagioni balneari 2020 e 2021 in alcuni casi, sono state segnalate sulle spiagge libere, al fine di preconstituire misure di distanziamento, postazioni preinstallate che - anche ad un primo impatto visivo da parte dell'aspirante fruitore della spiaggia libera - non favorivano la completa percezione della spiaggia medesima, come anche l'installazione delle proprie attrezzature balneari, ostacolando di fatto la libera fruizione della spiaggia.

Si ritiene quindi necessario definire meglio che il posizionamento di segnali sull'arenile per misurare il distanziamento **non può** essere realizzato:

- 1) con nessuna attrezzatura balneare e/o parti di essa (es. pali degli ombrelloni);
- 2) né praticando buche permanenti (per la stagione balneare) nella sabbia al fine di individuare un posizionamento reiterabile.

A conferma si richiama l'orientamento espresso dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia con riferimento ad uno schema di convenzione elaborato da un Comune per la gestione di spiagge libere con servizi, che vede la possibilità di collocare “*segnali in base ai quali regolare le distanze*”, rispetto al quale la Capitaneria sottolinea che “*nel termine ‘segnali’, non possono ricomprendersi le ‘aste degli ombrelloni’ (qualificabili tra le attrezzature balneari), ivi preposizionate*”, potendo le stesse “*ingenerare, nei fruitori della spiaggia, il convincimento che la stessa sia in qualche modo ‘riservata’ solo a coloro che usufruiscono dei servizi gestiti dalla società...*”, pregiudicando in qualche modo l'incondizionato utilizzo dei tratti di arenili liberi.

In relazione a quanto sopra espresso si invitano i Comuni a svolgere una attenta vigilanza

3. Rilascio di concessioni temporanee in casi eccezionali (Art. 19 Reg. Reg. n. 19/2016)

I Comuni, **ad eccezione di quelli che hanno superato il 50% dell'arenile di propria competenza da riservare alla pubblica fruizione** e comunque senza superare il limite del 50%, possono far ricorso al comma 3 dell'articolo 19 del citato Regolamento Regionale il quale prevede che:

“In casi eccezionali i comuni possono provvedere, nelle more dell'approvazione e/o dell'adeguamento dei PUA comunali, al rilascio di concessioni temporanee di durata pari o inferiore alla stagione balneare, ferma restando l'acquisizione dei pareri, nulla-osta o altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente. Tali concessioni sono subordinate al deposito di una cauzione a garanzia della rimozione delle opere al termine di ciascuna stagione”.

I Comuni - tenuto conto che è terminata dal 29 marzo 2022 la fase emergenziale, che avrebbe potuto giustificare, *in re ipsa*, l'obbligatorietà del rispetto delle regole del distanziamento (oggi in alcuni casi semplicemente “raccomandate”) – valuteranno se sussistano le condizioni e i presupposti per rilasciare concessioni temporanee.

Si coglie occasione per richiamare l'attenzione su una recente Sentenza del T.A.R. del Lazio Sez. Seconda (Sent. n. 07173 pubblicata il 01.06.2022), che si allega alla presente, dalle cui argomentazioni emerge inequivocabilmente che, solo nei casi in cui sussista un legittimo impedimento nell'adozione del PUA Comunale, si potrà ricorrere al rilascio di concessioni temporanee (vedi paragrafo 21.3 della allegata Sentenza).

Sul tema è da segnalare, altresì, che l'art. 6 comma 1 lett. e-bis) del D.P.R. n. 380/2001 (come sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. c), del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito dalla L. n. 120/2020) dispone che possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo “*le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale*”.

Si rammenta altresì che nel corso dell'istruttoria per il rilascio di nuove concessioni (anche temporanee) dovrà essere sempre valutato se sussistano i presupposti per la richiesta del parere dell'Autorità Doganale ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di applicazione del Codice della Navigazione.

Le concessioni temporanee esauriscono la loro efficacia alla chiusura della stagione balneare e non costituiranno titolo di preferenza per eventuali e successive assegnazioni di aree demaniali marittime.

Si rappresenta inoltre che le concessioni temporanee sono subordinate ad una cauzione a garanzia e, nel caso in cui alla scadenza della concessione i titolari non provvedano allo sgombero, potrà intervenire il Comune escutendo le risorse depositate.

4. Destagionalizzazione delle attività sul pubblico Demanio Marittimo

Alcuni Comuni nell'Ordinanza Balneare hanno previsto norme utili alla regolamentazione della destagionalizzazione.

Come noto, infatti, i Comuni possono consentire la destagionalizzazione delle attività sul demanio marittimo al fine di favorire lo sviluppo economico, turistico e occupazionale del territorio, mediante apposita regolamentazione che disciplini i titoli autorizzatori necessari.

I titolari di concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative relative a stabilimenti balneari o spiagge libere con servizi, previa acquisizione dei titoli autorizzatori necessari, possono, nel rispetto delle disposizioni normative comunali, estendere alla durata annuale l'esercizio delle attività previste dal titolo concessorio, fino alla data di validità dello stesso, prevedendo la permanenza delle strutture allocate sull'arenile.

Nel periodo di destagionalizzazione sulle aree oggetto di concessione per finalità turistico-ricreative, per quanto richiamata in premessa, non potrà essere consentita la balneazione, ma esclusivamente attività elioterapiche.

**Il Dirigente
Grazia Maria Iadarola**

**Il Direttore
Tiziana Petucci**